

---

## IMPRESE GIÀ ISCRITTE O ANNOTATE AL 1° GENNAIO

Per le imprese che risultano già iscritte o annotate nel [Registro delle Imprese](#) alla data del 1° gennaio, il versamento del Diritto annuale deve essere effettuato entro il termine stabilito per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

## PROROGHE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Qualsiasi proroga concessa a livello nazionale per il versamento delle imposte sui redditi si estende automaticamente anche alla scadenza del Diritto annuale, senza che sia richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva. È inoltre possibile posticipare il versamento di 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria, provvedendo all'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

## IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE IN CORSO D'ANNO

Per le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel corso dell'anno, il pagamento del Diritto annuale può avvenire secondo due modalità:

- in concomitanza con la presentazione della domanda di iscrizione;
- entro 30 giorni dalla data della domanda, tramite il modello F24.

## CASI PARTICOLARI: ESERCIZI SOCIALI DI DURATA SUPERIORE A 12 MESI

Sono previste modalità di versamento specifiche per le società il cui esercizio sociale ha una durata superiore ai 12 mesi.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso di una società iscritta a settembre 2023 che, in sede di costituzione, stabilisce un primo esercizio sociale con chiusura posticipata a dicembre 2024:

- **all'atto dell'iscrizione**, è tenuta a versare il Diritto annuale in misura fissa, corrispondente a € 120,00;
- **entro il termine di pagamento del Diritto annuale 2024** (fissato al 30 giugno), deve essere versato un importo identico a quello corrisposto al momento dell'iscrizione, adeguato sulla base delle misure stabilite per l'anno 2024. Tale procedura è necessaria in quanto il primo esercizio non è ancora concluso e, di conseguenza, non è disponibile una base imponibile per il calcolo del tributo;

- 
- nel mese di **giugno 2025** dovrà essere effettuato il versamento del diritto annuale relativo all'anno **2025**. L'importo sarà determinato sulla base dell'intero fatturato realizzato dalla data di costituzione dell'impresa fino alla chiusura del primo esercizio sociale.

## **CASI PARTICOLARI: APPROVAZIONE DEL BILANCIO OLTRE I TERMINI ORDINARI**

Per le imprese che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il versamento del diritto annuale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione del bilancio.

Qualora, invece, l'approvazione del bilancio non avvenga entro i termini stabiliti, il pagamento è da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'approvazione sarebbe dovuta avvenire.

## **CASI PARTICOLARI: SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)**

I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e in precedenza degli studi di settore, possono usufruire di un differimento dei termini di versamento. Tale possibilità è subordinata all'emanazione di apposite disposizioni normative annuali. In presenza di tali proroghe, anche la scadenza per il pagamento del diritto annuale è allineata a quella fissata dalla normativa fiscale per i soggetti ISA.

## **CASI PARTICOLARI: TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA**

Nel caso in cui un'impresa trasferisca la propria sede legale in un'altra provincia nel corso dell'anno, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio presso la quale l'impresa risultava iscritta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nessun importo è dovuto, per l'anno del trasferimento, alla Camera di Commercio della provincia di destinazione. L'obbligo di versamento a favore della nuova Camera di Commercio decorrerà dall'anno successivo a quello del trasferimento.

---

Ultima modifica

Mer, 01/07/2026 - 13:11